

tive modalità (sentenza n. 526 del 2000); o ampliando l'ambito di esercizio del diritto ad avere colloqui con il difensore (sentenza n. 212 del 1997); o affermando il diritto dei detenuti a ricorrere ad un giudice contro misure amministrative lesive dei loro diritti (sentenza n. 26 del 1999); o affermando i diritti del detenuto lavoratore (sentenza n. 158 del 2001). Il significato più profondo di quest'ultima pronuncia, al di là del suo oggetto specifico (il diritto alle ferie annuali retribuite per i detenuti che lavorano all'interno delle carceri), sta nel pieno riconoscimento, al detenuto che lavora, della dignità e dei diritti che la Costituzione attribuisce a tutti i lavoratori.

Particolarmente importante è l'affermazione, che si trova in varie sentenze (ad esempio n. 349 del 1993), per cui non solo il detenuto ha dei diritti, costituzionalmente protetti, ma anche la sua libertà personale - quella libertà essenziale su cui la pena detentiva incide - non è totalmente annullata dallo stato di detenzione: la restrizione di libertà cui egli è sottoposto è solo quella che deriva dalla pena inflitta secondo legge, e al di fuori di essa vi è ancora un "residuo" di libertà personale di cui il detenuto è titolare, e che deve essere rispettato.

Leggi, dunque, ci sono, e anche, in molti casi, buone leggi. La Costituzione c'è, e ci sono i meccanismi giuridici per far sì che le leggi vi si conformino. Giudici, chiamati ad applicare e far rispettare le leggi, ci sono. Ma la realtà com'è? Chi conosce la situazione concreta nelle carceri italiane ne parla spesso in termini drammatici. Il sovraffollamento, la vetustà di molte strutture, le carenze di personale e di risorse, la difficoltà di organizzare e di assicurare ai detenuti il lavoro, ...: tanti fattori negativi pesano.

Può sembrare allora illusione o pura retorica, in questa situazione, parlare dei diritti dei detenuti e della loro protezione costituzionale. Ma non lo è: pur con tutte le difficoltà che le situazioni di fatto possono offrire, è essenziale mantenere chiaro - e battersi per attuarlo - il principio per cui il carcere non deve essere luogo di sopraffazione o di degradazione della personalità, ma luogo in cui persone, rispettate come tali, che scontano una pena legalmente inflitta, sono messe in grado di cercare e di percorrere la via del loro riscatto e del loro reingresso nella comunità dei liberi. È necessario, prima di tutto, crederci. La legalità, e la cultura della legalità, sono una premessa perché ciò possa avvenire.

Mediazione Possibile



Dignitas

*A*lle tradizionali modalità di esercizio della giustizia, si tende da qualche anno ad affiancare nuove soluzioni, ispirate a pratiche di mediazione e di giustizia riparativa, maggiormente rispondenti ad una complessità che rende sempre più problematici i modelli fin qui operanti: ecco, allora, i tentativi di estendere anche a talune questioni penali la possibilità della mediazione e del risarcimento del danno - prima limitata al solo campo civilistico - come forma di tutela dei diritti soggettivi e di regolazione dei conflitti tra gli individui. Nel quadro dell'intervento di gruppi specializzati di mediatori, le nuove esperienze centrate su mediazione-riparazione sono dirette alla ricerca di soluzioni soddisfacenti per le persone che hanno subito il reato e alle quali è riconosciuto un ruolo attivo di cui sono prive nelle pratiche giudiziarie tradizionali. Nelle procedure di mediazione vittime e autori di reato, fuori dalla

rigidità del contesto processuale, si trovano faccia a faccia, di fronte ad un terzo neutro e qualificato, in una logica di riconoscimento reciproco, corresponsabili per scelta consensuale delle decisioni che regoleranno il conflitto. Su questa base si svolgono le procedure finalizzate al risarcimento del danno e alla riparazione delle conseguenze del reato, non escludendo la simbolicità di alcune soluzioni. Queste pratiche considerano infatti che quello materiale è solo un aspetto del danno, che colpisce innanzitutto la dignità e la sfera emozionale della persona offesa. La vittima ha quindi una maggiore possibilità di superare il conflitto ricevendo una soddisfazione che tenga conto della dimensione complessa della "ferita" subita. Il reo, d'altra parte, si trova di fronte non all'astratta e impersonale categoria della "vittima", ma alla persona da lui offesa e ora incontrata nella sua reale identità: in tal modo può avere una più immediata e profonda percezione delle conseguenze dannose delle proprie azioni, ed è possibile (verosimilmente più probabile) giunga a maturare scelte riparative di maggiore efficacia per entrambi. Attribuendo alla parte offesa e all'offensore la responsabilità della soluzione del conflitto, la mediazione penale è pertanto in grado di assicurare un più pieno riconoscimento delle esigenze delle vittime e una forma di riparazione del danno più responsabilizzante e rieducativa per gli autori del reato.

CONSIGLIO D'EUROPA

Raccomandazione n° R. (99) 19 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 15 settembre 1999

"MEDIAZIONE IN AMBITO PENALE"

ART. 1 - Definizione di mediazione penale

"... ogni procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono in modo libero, alla soluzione delle difficoltà risultanti dal reato, con l'aiuto di un terzo indipendente (mediatore)"

(WWW.coe.int)

X CONGRESSO DELLE NAZIONI UNITE

SULLA PREVENZIONE DEL CRIMINE E IL TRATTAMENTO DEL REO

VIENNA, 10-17 APRILE 2000

[...] *"La necessità di rafforzare il patto sociale e di ridurre la conflittualità, aumentando il senso di sicurezza del cittadino e confermando l'adesione a valori comuni, ha favorito l'interesse per quelle attività che, secondo le esperienze attuate in diversi paesi europei ed extra europei, si pongono obiettivi di azione diretti non solo all'autore ma anche alla vittima del reato.*

In questa linea di ricerca e sperimentazione, la mediazione penale si è connotata come un possibile strumento di intervento a favore anche della vittima.

L'attività di mediazione-riparazione, in linea con i principi cui si ispira la legislazione penale minorile, privilegia inoltre l'azione responsabilizzante dei prov-

vedimenti e degli interventi e consente al minore di acquisire una maggiore consapevolezza dei danni cagionati dal reato, riflettendo sulle motivazioni del proprio comportamento.

Nel processo di mediazione la vittima è considerata quale soggetto attivo e non come semplice destinatario di un eventuale risarcimento materiale: il danno prodotto dal reato comporta infatti non soltanto una possibile perdita economico-patrimoniale, ma anche una sofferenza personale nella dimensione emotiva e psicologica. La mediazione costituisce quindi una opportunità per la vittima di esprimere il proprio disagio in termini di emozioni e di vissuti di paura e di rabbia.

Sul piano dell'efficacia simbolica, la mediazione permette, infine, alla comunità di farsi carico dei problemi della devianza minorile, compresi i riflessi dannosi nei confronti delle vittime, e di partecipare alla realizzazione di interventi destinati a ristabilire la pace sociale ed a rafforzare il senso di sicurezza sociale.

La mediazione è quindi un percorso relazionale che prepara, motiva e configura la successiva definizione dell'attività riparatoria" [...].

ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE

DICHIARAZIONE DI PRINCIPI BASE SULL'USO DI PROGRAMMI

DI GIUSTIZIA RIPARATIVA IN AMBITO PENALE

ultima versione provvisoria

VIENNA, APRILE 2002

Sezione I - Definizioni

ART. 2: DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

"è qualunque procedimento in cui la vittima e il reo, e - se appropriato - qualsiasi altro individuo o membro della comunità offeso da un reato partecipano insieme attivamente alla risoluzione delle questioni poste dal reato, generalmente con l'aiuto di un facilitatore. I procedimenti riparativi possono includere la mediazione, la conciliazione, i conferencing e i sentencing circles"

(www.un.org; www.restorativejustice.org)

Alcuni principi fondamentali tratti dalle linee-guida internazionali ¹

Principi relativi alla costituzione e al funzionamento di programmi di mediazione-riparazione

- i servizi di mediazione devono essere facilmente accessibili alla cittadinanza, devono poter fruire di finanziamenti pubblici e fornire possibilmente prestazioni gratuite

1 Cfr. A. CERETTI - C. MAZZUCATO, "Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d'Europa e O.N.U.", in *Diritto penale e processo*, n. 6/2001, p. 772 ss. Per un ulteriore approfondimento, cfr. C. MAZZUCATO, "Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Spunti di riflessione tratti dall'esperienza e dalle linee guida internazionali", in L. Picotti - G. Spangher (a cura di), *Verso una giustizia penale 'conciliativa'*. Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace, Milano, Giuffrè, 2002, p. 85 ss.

- la mediazione deve collocarsi nella sfera dell'etica pubblica
- i programmi di mediazione devono poter essere utilizzati in ogni stato e grado del processo
- i mediatori dovrebbero essere reperiti in tutte le aree sociali, devono essere adeguatamente preparati, devono garantire un alto livello di competenza e devono svolgere percorsi di formazione prima dell'inizio dell'attività e in itinere
- gli incontri di mediazione dovrebbero avvenire in luoghi e ambienti sicuri e confortevoli
- le esperienze di mediazione-riparazione devono raccordarsi e coordinarsi con il sistema penale e giudiziario tradizionale, pur mantenendo un'autonomia rispetto a quest'ultimo
- le esperienze di mediazione-riparazione devono venire monitorate e sottoposte a valutazioni regolari scientificamente fondate

Principi e garanzie fondamentali relativi all'attività di mediazione e all'applicazione della giustizia riparativa

- la partecipazione a programmi di mediazione-riparazione deve essere volontaria, libera e confidenziale
- mediatori devono garantire indipendenza e neutralità
- le obbligazioni riparative assunte in seguito a una mediazione/programma di giustizia riparativa devono essere volontarie, ragionevoli e proporzionate
- la partecipazione alla mediazione/ programma di giustizia riparativa non comporta l'ammissione di responsabilità colpevole; vige il principio di innocenza
- anche nei programmi di mediazione-riparazione devono venire garantite le regole del giusto processo (diritto di difesa, tutela delle persone minorenni/incapaci, durata ragionevole, diritto alla traduzione, ecc.)

CONFLITTI DI "PRIMA" E "SECONDA GENERAZIONE"



Conflitto, Mediazione, Riconoscimento: Una Ipotesi

*Adolfo
Ceretti*

I sociologi osservano che negli ultimi due decenni si sono imposte all'attenzione della sfera pubblica, attuale e non attuale, nuove forme di conflittualità - diverse da quelle "classiche" che toccavano gli ambiti della riproduzione materiale (per esempio, in ambito sindacale-lavorativo) o della sfera politica.

In breve, poichè il discorso porterebbe troppo lontano, è impensabile, anche in tempi di suadente dispotismo come quelli della globalizzazione, negare la ragionevolezza dei conflitti - che qui chiamerò di "prima generazione" - tra gruppi o strati o classi sociali, i quali mantengono, nonostante tutto, un senso più che legittimo.

La mia attenzione è però rivolta ad un'altra tipologia di conflitti: quelli che nascono nelle sfere della socializzazione,